

DELIBERA N. 86 DEL 28/07/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 addì 28 del mese di luglio alle ore 10:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Assente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **32 del 24/03/2021** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 12 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali"*)

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Valtournenche è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO dell'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) Tari 2021 secondo il metodo ARERA, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021 il cui termine di approvazione è il 31/07/2021;

TENUTO CONTO inoltre che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 de 25/03/2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del

22/07/2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante *“ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute*



e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che all'articolo 30, comma 5, stabilisce quanto segue:

“5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 (prorogato al 31 luglio 2021). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo ed in particolare del Decreto Legge 25/05/2021 n.73:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
- 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
- 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

6. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*”

RILEVATO che, come ribadito dall'IFEL, i criteri sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “*in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche “per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 03/11/2020, nella versione originaria del DM certificazione).*”

CONSIDERATO che l'IFEL, sul proprio sito, ha provveduto a pubblicare, per ciascun Comune, i dati ufficiosi, che tuttavia ritiene affidabili. Tale elaborato, riporta per il Comune di Valtournenche l'importo di € 71.420,00;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO opportuno approvare le tariffe Tari anno 2021 e prendere atto dell'importo di € 71.420,00 che verrà presumibilmente attribuito a questo Comune per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTO inoltre di stabilire la misura delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche;

VISTA la comunicazione del 09/07/2021 nostro prot. n. 7994 inviata dalla Regione – Enti Locali Finanza, con la quale venivano comunicati i trasferimenti Statali di cui l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*) e con la quale si rendeva noto che con decreto del Ministero dell'interno in data 24 giugno 2021, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, venivano ripartite le risorse messe a disposizione dall'articolo 6, comma 1, del d.l. 73/2021 (articolo 1, comma 1) e prevista, per i Comuni delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione degli importi indicati nell'allegato A al medesimo decreto, per il tramite delle Regioni e Province autonome (articolo 1, comma 2).

PRESO ATTO che le risorse a favore dei Comuni della Regione Valle d'Aosta ammontano a complessivi **euro 1.335.405,15**, come risulta dal prospetto depositato in atti.

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, di applicare una riduzione di per le utenze non domestiche e una riduzione di per le utenze domestiche;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin n.61 del 17/06/2021, che approvava il piano finanziario 2021 prot. 7141 del 22/06/2021;

RICHIAMATO il Verbale della conferenza dei Presidenti n. 002 del 22 giugno 2021, pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 7256 del 24/06/2021;

DATO ATTO che viene data la possibilità di mantenere per l'anno 2021 le tariffe sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 13/02/2019 e riconfermate nell'anno 2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22/07/2020;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al

differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2021 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e

RITENUTO PERTANTO di procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2021, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Tariffa rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,97076	20,90404
2 componenti	1,13256	48,7760
3 componenti	1,24812	62,71211
4 componenti	1,34058	76,64813
5 componenti	1,43303	101,03617
6 o più componenti	1,50237	118,45620

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11981	0,40900
2. Campeggi, distributori carburanti	0,18794	0,63784
3. Stabilimenti balneari	0,14800	0,50638
4. Esposizioni, autosaloni	0,10102	0,34570
5. Alberghi con ristorante	0,31244	1,06436
6. Alberghi senza ristorante	0,21378	0,72938
7. Case di cura e riposo	0,23492	0,79754
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,26546	0,90563



9. Banche ed istituti di credito	0,13625	0,46548
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26076	0,88811
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,35708	1,21238
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,24432	0,82773
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27251	0,92316
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21378	0,73035
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25606	0,86863
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,13701	3,86306
17. Bar, caffè, pasticceria	0,85511	2,90387
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,55911	1,90378
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,61314	2,08491
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42362	4,84173
21. Discoteche, night club	0,38527	1,30976

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al pagamento della TARI:

TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 comma h) dello stesso Statuto;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del Piano finanziario per l'anno 2021, di cui si allega il Prospetto Economico Finanziario e di approvarlo per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE per l'anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,97076	20,90404
2 componenti	1,13256	48,7760
3 componenti	1,24812	62,71211
4 componenti	1,34058	76,64813
5 componenti	1,43303	101,03617
6 o più componenti	1,50237	118,45620

**Utenze non domestiche**

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11981	0,40900
2. Campeggi, distributori carburanti	0,18794	0,63784
3. Stabilimenti balneari	0,14800	0,50638
4. Esposizioni, autosaloni	0,10102	0,34570
5. Alberghi con ristorante	0,31244	1,06436
6. Alberghi senza ristorante	0,21378	0,72938
7. Case di cura e riposo	0,23492	0,79754
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,26546	0,90563
9. Banche ed istituti di credito	0,13625	0,46548
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26076	0,88811
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,35708	1,21238
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,24432	0,82773
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27251	0,92316
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21378	0,73035
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25606	0,86863



16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,13701	3,86306
17. Bar, caffè, pasticceria	0,85511	2,90387
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,55911	1,90378
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,61314	2,08491
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42362	4,84173
21. Discoteche, night club	0,38527	1,30976

DI CONFERMARE anche per l'anno 2021 le agevolazioni previste dal Regolamento istitutivo della TARI e di applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche:

- riduzione del 70% sulla quota fissa e variabile della tariffa;
- dilazione del versamento del rimanente 30% in tre anni (versamento 1^a rata entro il 31.12.2021, 2^a rata entro il 31.12.2022 e 3^a rata entro il 31.12.2023);

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, dovrà essere rapportata alla superficie dell'immobile ad uso abitativo (senza considerare le pertinenze), determinando il numero dei componenti del nucleo familiare nel modo seguente:

- fino a mq. 35: n. 2 occupanti;
- da mq. 36 a mq. 70: n. 3 occupanti;
- superiore a mq. 70: n. 4 occupanti;

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione. Nel conteggio della parte fissa si terrà conto del numero di componenti dell'utenza domestica a cui è riferita;

DI STABILIRE che nel caso in cui un medesimo soggetto passivo possieda più unità immobiliari pertinenziali destinate ad uso domestico e in assenza di specifica comunicazione (es. pertinenza dichiarata ai fini ICI e o IMU) alle pertinenze delle unità abitative tenute a disposizione verrà applicata la tariffa per la sola quota fissa, considerando un solo componente.

Utenze soggette a tariffa giornaliera

- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.



DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

DI DARE ATTO CHE la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENE'